

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela

Il Consiglio, su relazione e proposta del Presidente

PREMESSO CHE

in attuazione della legge 247/2012 [che agli art. 24, comma 3 e 29, comma 1, lettera b) dispone che il Consiglio dell'Ordine determini la propria organizzazione con appositi regolamenti] è opportuno disciplinare, con apposito regolamento, l'organizzazione dei lavori del Consiglio, ferma rimanendo la validità degli altri regolamenti a suo tempo approvati dal Consiglio e vertenti su materie non rientranti in questo regolamento, o che comunque non siano in conflitto con quest'ultimo;

i compiti e le prerogative del Consiglio, previsti dalla legge 247/2012, dai regolamenti attuativi della stessa e dalle altre leggi vigenti, rendono opportuno che il Consiglio si doti di regolamento che sia armonizzato alla predetta legge 247/2012 ;

DELIBERA

di approvare il Regolamento di organizzazione dei lavori del Consiglio dell'Ordine che viene allegato al presente verbale, perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è approvata nella seduta del 5/3/2018 alle ore 13.30 e se ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ordine.

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GELA

Indice

Art. 1 - Organizzazione dei lavori

Art. 2 - Funzioni del Presidente, del Segretario, del Tesoriere.

Art. 3 - Organizzazione degli Uffici

3.1 - Ufficio di Presidenza:

Art. 4 - Le Commissioni

4.1 Commissioni interne

4.1.1- Commissione interna albi, elenchi, registri e tirocinio professionale

4.1.2 - Commissione interna per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

4.1.3 - Commissione interna per la conciliazione e per la liquidazione dei compensi professionali

4.1.4 - Commissione interna per le difese d'ufficio

4.1.5 - Commissione interna per gli affari disciplinari e la deontologia

4.1.6 - Commissione interna per la gestione dello Sportello del Cittadino

4.2 Commissioni esterne

4.2.1 – Commissione formazione, aggiornamento professionale, cultura, convegni e accreditamento attività formative.

4.2.2 - Commissione informatica e PCT

4.2.3 - Osservatorio sulla Giustizia penale

4.2.4 - Osservatorio sulla Giustizia Civile

4.2.5 - Commissione fiscale, tributaria, antiriciclaggio e della previdenza forense

4.2.6 - Commissione famiglia, minori e amministrazioni di sostegno

4.2.7 - Commissione storica e dell'identità professionale

Art. 5 - Disposizioni comuni a tutte le Commissioni

Art. 6 - Organismi e Comitati

Art. 7 - Disciplina transitoria

Art. 8 - Obbligo di riservatezza

Art. 9 – Accesso ai documenti

Art. 10 - Incompatibilità dei Consiglieri nell'attività giudiziaria

Art. 11 – Norma finale

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GELA

Art. 1- Organizzazione dei lavori del Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine si riunisce:

- in adunanza ordinaria ogni lunedì dalle ore 09,30 , salva diversa determinazione del Presidente;
- in caso di lunedì festivo, l'adunanza è tenuta in altro giorno della settimana indicato dal Presidente;
- in adunanza straordinaria tutte le volte che il Presidente lo riterrà necessario ovvero gliene sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri, con indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

L'adunanza ordinaria è convocata, con preavviso di almeno 72 ore, mediante comunicazione con firma del Consigliere Segretario, trasmessa via mail agli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ogni Consigliere risultante dall'Albo presente sul sito dell'Ordine o quello diverso comunicato dal Consigliere stesso.

L'adunanza straordinaria è convocata, con le stesse forme, modalità e tempi, mediante comunicazione a firma del Presidente.

Nella comunicazione di convocazione è indicato l'ordine del giorno sommario degli argomenti da discutere e su cui deliberare, salva la possibilità di integrazione degli stessi per ragioni di urgenza, con il consenso della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Il verbale dell'adunanza consiliare è composto:

- dall'elenco dei Consiglieri presenti o assenti, con annotazione nel medesimo verbale dell'orario delle uscite e delle entrate dei Consiglieri dall'adunanza;
- dall'indicazione dei motivi di eventuali assenze laddove giustificate da impegni istituzionali, su incarico del Consiglio o del Presidente, oppure da altre ragioni;
- dall'orario di inizio e di conclusione dell'adunanza;
- dall'insieme delle deliberazioni adottate, redatte anche ed eventualmente in forma sintetica;
- dall'eventuale dispositivo delle decisioni adottate, se occorrente;
- dall'indicazione dei voti favorevoli e contrari ovvero delle astensioni, con indicazione a verbale delle ragioni per cui il Consigliere esprime il proprio voto contrario o dichiara di astenersi.

A ciascuna delibera sono allegati gli eventuali documenti richiamati ovvero ne viene indicato il numero di protocollo.

Ogni Consigliere può far allegare a ciascuna delibera il testo di proprie proposte, dichiarazioni e motivazioni di voto ovvero di astensione, predisposto a sua cura, consegnandolo al Consigliere Segretario.

Il verbale dell'adunanza è predisposto con l'utilizzo di strumento informatico, a cura del Consigliere Segretario o, in caso di sua assenza o impedimento o astensione, dal Consigliere chiamato dal Presidente a fungere da Segretario f.f..

Il verbale viene firmato, al termine della seduta, dal Presidente e dal Consigliere Segretario, ed anche dal Presidente f.f. e Cons. Segretario f.f. se designati nel corso della seduta per assenza, impedimento o astensione dei primi due.

Il Consiglio, inoltre, si riunisce - ogni qualvolta sia necessario e su convocazione del Presidente - in seduta pubblica per l'assunzione da parte dei nuovi avvocati e praticanti abilitati dell'impegno solenne di cui all'art. 8 della legge 247/2012.

L'adunanza consiliare, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'albo, che assume la funzione di Presidente f.f.

Ogni comunicazione da parte dei Consiglieri relativa alle attività istituzionali è trasmessa ad uno degli indirizzi mail della Segreteria al fine di consentire ad essa di provvedere alla registrazione nel protocollo ed a trasmetterla successivamente al Presidente

Art. 2 – Funzioni del Presidente, del Segretario, del Tesoriere.

Ferme le competenze istituzionali previste dalla legge per il Consiglio, il Presidente, il Consigliere Segretario ed il Consigliere Tesoriere, a mero titolo esemplificativo si prevede che:

- a) Il Presidente, in quanto legale rappresentante dell'ordine professionale, assume la rappresentanza esterna dell'ente e del Consiglio dell'Ordine, cura, personalmente o attraverso delega ad uno o più Consiglieri da lui designati, ogni funzione di rappresentanza e di raccordo con le altre istituzioni forensi, con gli organi di rappresentanza dell'avvocatura intra ed extra distrettuali, con le associazioni forensi, con gli organi ed uffici giudiziari e le rappresentanze anche associative della magistratura, con le altre istituzioni di governo, amministrative e con le rappresentanze politiche, sindacali ed associative del territorio.

Dà attuazione alle direttive e delibere del Consiglio e, anche sulla scorta di queste, dirige, personalmente o tramite il Consigliere Segretario o a mezzo di altro Consigliere da lui delegato, la segreteria e gli uffici dell'ordine così come ogni altra commissione, sia interna che esterna, costituita nell'ambito del Consiglio dell'Ordine per l'assolvimento di tutti i compiti di cui all'art. 29 della legge professionale e per cui non abbia inteso delegare altro referente o coordinatore. Convoca e presiede i lavori del Consiglio dell'Ordine, formula l'ordine del giorno, decide su ogni questione che dovesse insorgere nel corso dei lavori del Consiglio, dirige il dibattito anche stabilendo –qualora lo ritenga necessario- l'ordine e la durata degli interventi e la possibilità o meno di repliche o controrepliche, individua le singole questioni da porre ai voti e l'ordine delle stesse.

Relaziona periodicamente e comunque entro la prima seduta utile il Consiglio sulle principali questioni affrontate nel corso delle riunioni con altre istituzioni, associazioni forensi ed altri enti del mondo della giustizia, sollecitando ove occorrente l'adozione da parte del Consiglio di indicazioni ed indirizzi generali sulle posizioni e linee da tenere.

Cura gli atti preparatori alle deliberazioni del Consiglio, sia personalmente che con delega al Consigliere Segretario o ad altri Consiglieri e relaziona, sempre personalmente o delegando altri Consiglieri, sulle proposte che sottopone al Consiglio.

Il Presidente potrà a sua discrezione designare ed assegnare, ai singoli Consiglieri, le richieste di pareri per la formazione delle relative risposte, così come la trattazione di temi inseriti all'o.d.g. delle sedute, assumendo in tali casi - i Consiglieri nominati - la qualità di responsabile del procedimento oltre che di relatori al Consiglio. In tali casi la bozza di parere, predisposta dal relatore, viene presentata al Consiglio per l'approvazione definitiva nella prima o seconda seduta successiva al conferimento dell'incarico, in dipendenza dell'urgenza e della necessità, salva la necessità di rinvii determinati da necessari approfondimenti.

Il Presidente dà disposizioni al Consigliere Tesoriere per il pagamento delle spese di rappresentanza e di quelle relative alle iniziative di formazione/aggiornamento professionale entro le indicazioni di massima fornite dal Consiglio e nei limiti delle voci di bilancio.

Svolge ogni altra attività demandatagli dalla legge, dai regolamenti ministeriali, dal CNF e dal Consiglio dell'Ordine.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano per iscrizione all'albo.

- b) Il Consigliere Segretario, avvalendosi secondo necessità del supporto del personale di segreteria, svolge tutte le attività di segreteria atte al funzionamento del Consiglio dell'Ordine.

Sovrintende, nell'alveo delle direttive del Presidente e degli indirizzi espressi dal Consiglio, al funzionamento dei servizi di Segreteria, predisponendo le procedure e gli ordini di servizio necessari anche in funzione delle periodiche verifiche circa l'efficienza dei servizi stessi.

Al Consigliere Segretario è attribuito il potere di firma di tutti gli atti relativi alle attività di competenza della Segreteria, nonché dei certificati e delle attestazioni richieste dagli iscritti al Foro, previa verifica della sussistenza delle condizioni perché essi siano rilasciati, ove a tali firme non abbia già provveduto il Presidente, oppure in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. Provvede altresì alla firma digitale delle deliberazioni adottate dal Consiglio dell'Ordine in materia di autorizzazione al patrocinio a spese dello Stato ed a curare tutti gli adempimenti consequenziali.

Cura, riferendo al Presidente, al Consiglio ed all'apposita commissione di cui appresso, il costante aggiornamento degli albi, elenchi, registri e tutti i relativi adempimenti e comunicazioni, provvede alla verbalizzazione delle sedute e cura la tenuta dei verbali, provvede al costante aggiornamento del sito web del Consiglio dell'Ordine e di tutte le altre forme di comunicazioni per mettere a conoscenza gli iscritti di ogni notizia inerente l'adempimento di

oneri connessi all'esercizio professionale. Svolge ogni altra attività demandatagli dalla legge, dai regolamenti ministeriali, dal CNF, dal Consiglio dell'Ordine;

- c) Il Consigliere Tesoriere, avvalendosi del supporto dei dipendenti della segreteria e del Consulente esterno nominato, che lo coadiuvano in tutte le sue attività, sovrintende e controfirma la contabilità dell'Ordine, sovrintende ad ogni adempimento di tipo fiscale, amministrativo-contabile, provvede con assunzione di responsabilità alla tenuta della Cassa, autorizza e dispone i pagamenti ordinari e tutte le altre spese, sollecita ed incamera le entrate, cura i rapporti con l'istituto bancario depositario delle somme e dei valori di titolarità dell'Ordine.

Predispose le proposte dei bilanci preventivi e consuntivi e cura la gestione dei contratti di fornitura di beni e servizi.

Collabora con il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei conti di cui all'art. 3) della legge 247/2012.

Al Consigliere Tesoriere è attribuito il potere di firma di tutti gli atti relativi alle attività di competenza della Tesoreria.

Autorizza o approva, previa verifica sulla congruenza e pertinenza, le spese anticipate dal Presidente, dal Segretario o da altro Consigliere delegato dal Presidente o dal Consiglio per l'assolvimento di specifiche funzioni entro il limite di € 1.000,00.

Procede ai rimborsi delle spese di rappresentanza sostenute dal Presidente o dal Consigliere da lui delegato, sempre previa verifica sulla congruenza e pertinenza e nell'ambito dei criteri generali del Consiglio, ove adottate.

Il Consigliere Tesoriere, nell'ambito delle indicazioni del Consiglio e del Presidente, ha autonomia decisionale per spese limitatamente all'importo di € 1.000,00= e per ogni urgenza e/o necessità può provvedere al pagamento senza necessità di delibera, salvo successivo, ed anche periodico e cumulativo per non oltre un trimestre, rendiconto per l'approvazione e ratifica da parte del Consiglio.

Ove adottato, svolge la sua attività secondo quanto previsto da apposito regolamento di tesoreria.

Art. 3 – Organizzazione degli Uffici.

Ufficio di Presidenza

E' composto dal Presidente (che lo convoca e lo presiede), dal Consigliere Segretario e dal Consigliere Tesoriere, ed è convocato dal Presidente ogni qualvolta sia necessario, anche senza formalità; si avvale del supporto del personale di segreteria; coadiuva il Presidente nelle attività di gestione dell'Ordine e del Consiglio e nella preparazione dei lavori del Consiglio; sovrintende

ai sistemi di comunicazione o di informazione nei confronti degli iscritti al Foro per ogni tematica di interesse professionale o notizia di interesse.

Si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali del Consiglio dell'Ordine e nomina tra i Consiglieri il referente per la sicurezza.

Ai lavori dell'Ufficio di Presidenza possono essere chiamati a partecipare i Consiglieri Presidenti delle Commissioni di lavoro di cui all'art. 32 della legge 247/2012, ovvero altri Consiglieri componenti delle stesse, a seconda dei temi da trattare e delle esigenze ravvisate dal Presidente.

Art. 4 – Le Commissioni

Il Consiglio dell'Ordine, ferme le sue competenze istituzionali ed inderogabili previste dalla legge, può svolgere la sua attività anche mediante Commissioni di lavoro ai sensi dell'art. 32 legge 247/2012.

Le commissioni si distinguono tra interne ed esterne: quelle interne sono composte solo da Consiglieri dell'Ordine, in numero minimo di tre, quelle esterne anche da Avvocati non Consiglieri ma devono avere al loro interno almeno un Consigliere.

Ogni Commissione, sia interna che esterna, è coordinata dal Presidente ovvero da un altro Consigliere delegato dal Presidente. Le commissioni esterne possono essere coordinate anche da Avvocati che non fanno parte del Consiglio e che riscuotano di particolare credito nel settore di cui quella commissione si occupa.

La designazione dei componenti delle Commissioni è sempre fatta dal Consiglio su proposta del Presidente.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, potrà costituire nuovi Comitati, Commissioni o Gruppi di lavoro per lo studio e l'elaborazione di specifiche tematiche interessanti l'attività forense, nonché per lo svolgimento della propria attività, qualora se ne ravvisasse la necessità.

4.1 Commissioni interne

4.1.1- Commissione interna albi, elenchi, registri e tirocinio professionale

Gestisce tutte le attività di competenza del Consiglio di cui agli artt. 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 41 della legge 247/2012 e relativi regolamenti attuativi nonché previste dalle normative speciali.

Essa è composta dal Presidente, dal Consigliere Segretario, che in assenza del Presidente la coordina, e da quattro Consiglieri dell'Ordine.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni saranno esercitate dal Consigliere dell'Ordine più anziano per iscrizione.

Cura periodicamente l'accertamento dei requisiti di tutti gli iscritti e la conseguente revisione di albi, elenchi, registri, riferendone almeno semestralmente al Presidente e quindi al Consiglio nella seduta nel cui OdG ne verrà prevista la trattazione.

4.1.2 - Commissione interna per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Gestisce tutte le attività di preparazione e di istruttoria delle pratiche previste dalla legge 134/2001, dal D.P.R. 115/2002 e successive modifiche, pratiche la cui assegnazione ai Consiglieri avviene con modalità automatica per quelle presentate tramite il portale in uso al Consiglio dell'Ordine, oppure mediante assegnazione fatta dal Presidente per quelle presentate in cartaceo.

Le delibere in merito alle istanze di ammissione al patrocinio vengono assunte dal Consiglio, di regola ed ove possibile, entro dieci giorni dal deposito dell'istanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 126 del D.P.R. 30/5/2002 n. 115.

Essa è composta dal Consigliere Segretario e da sei Consiglieri dell'Ordine, indicati dal Consiglio su proposta del Presidente; riferisce al Presidente dell'esito dei lavori e delle attività svolte, che poi ne potrà riferire al Consiglio.

Le deliberazioni di ammissione o di rigetto delle istanze verranno adottate dal Consiglio dell'Ordine, su proposta del Consigliere designato alla trattazione e che assume la funzione di responsabile del procedimento.

Il Consigliere incaricato sottoscrive le richieste di chiarimenti o di integrazione delle istanze deliberate dal Consiglio.

Le comunicazioni delle decisioni assunte dal Consiglio, relative all'accoglimento o al rigetto delle istanze, sono sottoscritte dal Consigliere Segretario, anche con firma digitale, il quale cura pure gli adempimenti consequenziali, anche avvalendosi del personale di segreteria.

4.1.3 - Commissione interna per la conciliazione e per la liquidazione dei compensi professionali.

Essa è composta dal Presidente, dal Consigliere dell'Ordine più anziano e da altri tre Consiglieri indicati dal Consiglio su proposta del Presidente, che possono operare anche separatamente previa intesa con quest'ultimo.

La Commissione riferisce al Consiglio dell'Ordine perché questo adotti le decisioni di sua competenza Istruisce e predispone quanto occorrente al fine di dare attuazione alle attività di competenza del Consiglio, previste dagli art. 13 comma 9, art. 29 comma 1, e lettere o) di cui alla legge 247/2012.

Istruisce e predispone altresì tutte le attività di competenza del Consiglio, di cui all' art. 29 comma 1, lettera L, della legge 247/2012.

Individua le istanze con cui gli iscritti (o i loro eredi) richiedono al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il rilascio di un parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi professionali, relativi sia all'attività di assistenza giudiziale che stragiudiziale, sia sui ricorsi in prevenzione relativi alla parcella del professionista, depositati dalle parti private.

La Commissione, tramite uno dei suoi componenti e previo in ogni caso il concerto con il Presidente, può chiedere chiarimenti agli istanti ed ai controinteressati; integrazioni documentali; sentire gli istanti e/o i controinteressati.

4.1.4 Commissione interna per le difese d'ufficio

Istruisce e predispone tutte le attività di competenza del Consiglio previste dalla legislazione vigente in materia di difese d'ufficio, innanzi a qualunque autorità giudiziaria.

Essa è composta dal Consigliere Segretario e da due Consiglieri dell'Ordine, indicati dal Consiglio su proposta del Presidente.

La Commissione predispone tutti gli atti e le delibere occorrenti, da sottoporre al Consiglio per la deliberazione, previa richiesta al Presidente di inserimento all'o.d.g.

4.1.5 Commissione interna per gli affari disciplinari e la deontologia

Istruisce e predispone tutte le attività di competenza del Consiglio previste dal Titolo V della legge 247/2012 e dai Regolamenti del Consiglio Nazionale Forense relativi al procedimento disciplinare; predispone la bozza di pareri richiesti dagli iscritti o da terzi riguardanti la materia deontologica e disciplinare.

Istruisce e predispone le attività e le procedure di cui all'art. 29, comma 1, lettera r) legge 247/2012.

Ogni delibera dovrà comunque essere assunta dal Consiglio.

Essa è composta dall'Ufficio di Presidenza oltre che da due Consiglieri dell'Ordine indicati dal Consiglio su proposta del Presidente.

4.1.6 Commissione interna per la gestione dello Sportello del Cittadino

Gestisce tutte le attività di competenza del Consiglio di cui all'art. 30 della legge 247/2012 e del Regolamento n. 2/2013 del Consiglio Nazionale Forense, per fornire informazione e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia in forma gratuita.

Essa è composta dall'Ufficio di Presidenza e dal Consigliere dell'Ordine più anziano; i componenti di essa possono operare anche singolarmente, raccordandosi sempre e comunque con il Presidente.

La Commissione riferisce al Consiglio dell'Ordine, anche in forma sintetica, dell'attività svolta.

4.2 Commissioni esterne

4.2.1 Commissione formazione, aggiornamento professionale, cultura, convegni e accreditamento attività formative.

Istruisce e predispone tutte le attività di competenza del Consiglio previste dalla legge 247/2012 e in particolare quelle previste dall'art. 29 lettera d) e lettera e) e dai regolamenti attuativi delle stesse, in materia di formazione e specializzazione degli avvocati e di formazione dei praticanti avvocati, predispone i relativi programmi.

La Commissione ha il compito, in conformità all'art 18 del Regolamento per la formazione continua n. 6/2014 del Consiglio Nazionale Forense, di proporre, altresì, al Consiglio la concessione dell'accreditamento per le attività formative proposte da enti, organismi e terzi che abbiano attinenza con le materie giuridiche.

Essa è composta dal Presidente, dal Consigliere Segretario e da tre Consiglieri dell'Ordine indicati dal Consiglio su proposta del Presidente e può essere integrata, anche per singoli settori, da Avvocati esterni al Consiglio sino ad un massimo di quattro.

Potrà operare in collaborazione con le associazioni forensi riconosciute e maggiormente rappresentative a livello nazionale e che sono costituite nell'ambito del Foro gelese, nonché con le associazioni della magistratura, con le istituzioni giudiziarie, con quelle del territorio e con le associazioni culturali del territorio le cui finalità e attività abbiano attinenza con le materie giuridiche.

Ogni decisione dovrà comunque essere assunta dal Consiglio.

4.2.2 Commissione informatica e PCT

Studia tutte le attività di competenza del Consiglio per l'attuazione delle normative e delle procedure relative al processo telematico, sia civile che penale, e comunque connesse all'informatizzazione dei servizi giudiziari e dell'attività professionale.

Si occupa di formulare proposte al Consiglio relativamente all'adozione di progetti e programmi al fine di migliorare la tecnologia del sistema informatico e propone le modifiche da apportare al sito web istituzionale del Consiglio dell'Ordine.

Si occupa anche di monitorare e studiare la giurisprudenza in materia, in merito alla quale può inviare relazioni.

Essa è composta dal Presidente, dal Consigliere Segretario, da un Consigliere dell'Ordine indicati dal Consiglio su proposta del Presidente e da tre Avvocati di comprovata esperienza e capacità in materia, scelti tra gli iscritti all'Ordine.

Ogni decisione dovrà comunque essere assunta dal Consiglio.

4.2.3 Osservatorio sulla Giustizia penale

Studia tutte le problematiche connesse ad ogni aspetto della giustizia penale ed allo svolgimento dell'attività difensiva degli Avvocati in tale settore del diritto.

Svolge attività di studio (anche della giurisprudenza locale), aggiornamento e valorizzazione di proposte provenienti dagli iscritti, che trasmette al Presidente per le determinazioni di sua competenza e perché ne riferisca al Consiglio.

Essa è composta dal Presidente, da due Consiglieri dell'Ordine indicati dal Consiglio su proposta del Presidente e da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque Avvocati di comprovata esperienza e capacità in materia, scelti tra gli iscritti all'Ordine.

Ogni decisione dovrà comunque essere assunta dal Consiglio.

4.2.4 Osservatorio sulla Giustizia Civile

Studia tutte le problematiche connesse ad ogni aspetto della giustizia civile ed allo svolgimento dell'attività difensiva degli Avvocati in tale settore del diritto.

Svolge attività di studio (anche della giurisprudenza locale), aggiornamento e valorizzazione di proposte provenienti dagli iscritti, che trasmette al Presidente per le determinazioni di sua competenza e perché ne riferisca al Consiglio.

Essa è composta dal Presidente, da due Consiglieri dell'Ordine indicati dal Consiglio su proposta del Presidente e da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque Avvocati di comprovata esperienza e capacità in materia, scelti tra gli iscritti all'Ordine.

Ogni decisione dovrà comunque essere assunta dal Consiglio.

4.2.5 Commissione fiscale, tributaria, antiriciclaggio e della previdenza forense.

Studia tutte le problematiche connesse ad ogni aspetto della giustizia tributaria e fiscale, così come della normativa antiriciclaggio, ed allo svolgimento dell'attività difensiva degli Avvocati in tali settori del diritto.

Studia altresì tutte le problematiche connesse ad ogni aspetto della previdenza forense.

Svolge attività di studio (anche della giurisprudenza in materia previdenziale), aggiornamento e valorizzazione di proposte provenienti dagli iscritti, che trasmette al Presidente per le determinazioni di sua competenza e perché ne riferisca al Consiglio

Essa è composta dall'ufficio di presidenza, da un Consigliere dell'Ordine indicati dal Consiglio su proposta del Presidente e da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque Avvocati di comprovata esperienza e capacità in materia, scelti tra gli iscritti all'Ordine.

Ogni decisione dovrà comunque essere assunta dal Consiglio.

4.2.6 Commissione famiglia, minori e amministrazioni di sostegno

Studia tutte le problematiche connesse alle materie del diritto di famiglia, dei minori e della tutela dei soggetti ammessi alla procedura dell'amministrazione di sostegno, o sottoposti all'inabilitazione o interdizione, ed allo svolgimento dell'attività difensiva degli Avvocati in tali settori del diritto.

Svolge attività di studio (anche della giurisprudenza locale), aggiornamento e valorizzazione di proposte provenienti dagli iscritti, che trasmette al Presidente per le determinazioni di sua competenza e perché riferisca al Consiglio.

Essa è composta dal Presidente, da due Consiglieri dell'Ordine indicati dal Consiglio su proposta del Presidente e da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque Avvocati di comprovata esperienza e capacità in materia, scelti tra gli iscritti all'Ordine.

Ogni decisione dovrà comunque essere assunta dal Consiglio.

4.2.7. - Commissione della storia e dell'identità professionale

La Commissione si occupa di tutti gli aspetti relativi alle origini della professione forense ed attinenti alla stessa, con particolare attenzione alla realtà del territorio del circondario del Tribunale di Gela ed alla storia del Foro, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela e degli Avvocati che si sono distinti nella loro opera professionale o nell'impegno a favore dell'Avvocatura, valorizzando opere e trattati di studio e proponendo approfondimenti in seminari o convegni organizzati, allo specifico fine di conservarne l'identità e la memoria

Essa è composta dal Presidente, dal Consigliere Segretario e da Avvocati esterni al Consiglio sino ad un massimo di cinque.

Ogni decisione dovrà comunque essere assunta dal Consiglio.

Art. 5 - Disposizioni comuni a tutte le Commissioni

Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

In assenza del coordinatore della commissione, le relative funzioni sono svolte dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

Le Commissioni redigono verbale dei lavori, nominando all'uopo un segretario, che viene trasmesso al Presidente del Consiglio dell'Ordine per le determinazioni di sua competenza e perché ne riferisca al Consiglio.

Art. 6 - Organismi e Comitati

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela gestisce gli organismi e i comitati disposti da leggi e/o regolamenti che ne dispongono e disciplinano le funzioni.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, potrà costituire nuovi organismi o Comitati con funzioni e

mansioni previste da leggi e regolamenti.

Ogni singolo organismo o comitato è composto da almeno tre Consiglieri e da iscritti all'Ordine degli Avvocati di Gela, in numero che sarà stabilito dal Consiglio dell'Ordine.

Ogni singolo Organismo e/o Comitato potrà dotarsi di un proprio Statuto e Regolamento che dovranno essere approvati dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 7 - Disciplina transitoria

Continuano ad applicarsi i regolamenti e le delibere di svolgimento delle attività consiliari ed istituzionali fino ad oggi vigenti in quanto compatibili ed ove non in contrasto con la legge 247/2012, i regolamenti attuativi della stessa e le altre disposizioni legislative e/o regolamentari sopravvenute alla loro adozione nonché con quanto disposto dal presente Regolamento.

Art 8 - Obbligo di riservatezza

Tutti i Consiglieri sono tenuti al più rigoroso riserbo:

- su tutte le pratiche a loro assegnate;
- su fatti, situazioni e informazioni assunte nell'esercizio del loro ufficio;
- su relazioni udite o rese, su discussioni, su votazioni avvenute in sede di Consiglio.

Art. 9 - Accesso ai documenti. –

L'accesso ai documenti (art. 22 L. 7/8/90 n. 241) è escluso ai sensi dell'art. 24 comma 2 e 4 L. 7/8/90 n. 241 e art. 8 comma 5 lettera d) D.P.R. 27/6/92 n. 352 - per tutti gli atti relativi:

- a) ai procedimenti disciplinari e alla fase preliminare degli stessi;
- b) alle relazioni al Consiglio da parte dei Consiglieri delegati all'istruttoria delle singole pratiche;
- c) ai precedenti disciplinari degli iscritti;
- d) all'assistenza degli iscritti.

La segreteria non potrà consegnare copie delle relazioni nè divulgare il nome del relatore.

ART. 10 - Incompatibilità dei Consiglieri nell'attività giudiziaria

I Consiglieri sono tenuti a non accettare incarichi dall'Autorità Giudiziaria, nel periodo di esercizio della loro funzione, ferma restando la possibilità di portare a termine, per tutti i gradi del giudizio, gli incarichi in corso di svolgimento all'atto della loro nomina.

Non sussistono limitazione per le difese d'ufficio e per gli incarichi con patrocinio a spese dello Stato.

Art. 11 – Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme di legge e regolamentari (anche del C.N.F.) pertinenti le materie di riferimento.